

Il datore di lavoro che impedisca la costituzione di una RSA a un sindacato non firmatario realizza una condotta antisindacale.

di S. Renzi - 1 novembre 2018

La sentenza in commento del Tribunale di Monza si è occupata di un procedimento *ex art. 28 st. lav.*, nel quale una sigla sindacale di base si doleva per esserle stato impedito di costituire una RSA e di esercitare il diritto di assemblea di cui all'art. 20 *st. lav.*, nonché per il rifiuto della controparte datoriale di ammetterla all'esame congiunto concernente alcuni contratti di appalto in scadenza.

Il datore di lavoro giustificava la propria posizione sulla scorta di due diversi argomenti, entrambi risultati privi di pregio. Da un lato, in sede stragiudiziale, la richiesta della O.S. di costituire una RSA e di indire assemblea veniva rigettata sul presupposto che il sindacato di base non risultasse firmatario dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Da altro lato, in sede di procedimento *ex art. 28 st. lav.*, il datore di lavoro resisteva al ricorso di parte sindacale sostenendo che in azienda era stata già costituita una RSU, considerata quale unico interlocutore legittimo, anche in virtù dell'art. 60 del CCNL Servizi Ambientali – applicato presso l'unità produttiva *de qua* – per il quale le OO.SS. firmatarie del ridetto CCNL e quelle comunque riconosciute ai sensi dell'art. 19 *st. lav.* rinunciavano a costituire RSA e convenivano che l'elezione della RSU avrebbe determinato l'automatica decadenza delle RSA in carica.

Il Tribunale di Monza coglie l'infondatezza della ricostruzione operata dal datore di lavoro, effettuando una lucida ricognizione della vigente disciplina delle rappresentanze sindacali. In primo luogo, viene ricordato l'approdo cui è giunta la nota sentenza C. Cost., 23 luglio 2013, n. 231, per cui a un sindacato non firmatario dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non può essere impedita la costituzione di una RSA, purché il medesimo sindacato abbia preso parte alle trattative. Il giudice monzese ripercorre la giurisprudenza di legittimità prodottasi dopo l'intervento della Consulta (in particolare: Cass., sez. un., 6 giugno 2017, n. 13978, in *Labor*, 2017, VI, 687, con nota di Avogaro), valorizzando l'incomprimibilità del diritto dei sindacati rappresentativi a costituire, e vedersi riconosciute, le RSA. La sentenza in commento arricchisce il dibattito, laddove evidenzia che l'autonomia collettiva ben può elaborare forme di rappresentanza ulteriori, rinunciando altresì alle prerogative di cui allo Statuto, ma i contratti collettivi – come anche il T.U. sulla Rappresentanza del 2014, che ha natura di accordo interconfederale – non possono sostituirsi alla legge e, pertanto, condizionare anche le sigle sindacali non firmatarie. In altre parole, l'espressa rinuncia a costituire RSA, in favore della RSU, che alcuni sindacati (segnatamente, quelli confederali) eventualmente si impegnino a sottoscrivere non ha la forza di scalfire le prerogative che la legge at-

tribuisce ad ogni sindacato. Per tale motivo la O.S. ricorrente è insensibile sia al *dictum* dell'art. 60 del CCNL Servizi Ambientali, non avendovi aderito, sia alle previsioni del T.U. del 2014, non sottoscritto dalla confederazione di cui fa parte.

La pronuncia in esame, alla luce degli snodi interpretativi appena ricordati, accertata l'estraneità del sindacato ricorrente rispetto alle previsioni interconfederali e collettive che accolgono la RSU quale unica forma di rappresentanza, ne riconosce il diritto *ex art.* 19 st. lav. a costituire RSA e il diritto a indire assemblea, rilevando la rappresentatività di cui gode sia sul territorio nazionale sia all'interno dell'unità produttiva. All'accertamento *de quo*, segue la condanna *ex art.* 28 st. lav. del datore di lavoro, il cui contegno è risultato antisindacale in quanto illegittimamente limitativo del diritto della O.S. istante a dotarsi di una rappresentanza sindacale aziendale presso un'unità produttiva nella quale godeva di rappresentatività.

Samuele Renzi, dottorando di ricerca nell'Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: [Trib. Monza, 4 ottobre 2018](#)